



Offerta al pubblico di

bpmvita orizzonte 18

(Tariffa 25KK)

prodotto finanziario-assicurativo di tipo unit linked

Si raccomanda la lettura della Parte I (Informazioni sull'investimento e sulle coperture assicurative) della Parte II (Illustrazione dei dati periodici di rischio-rendimento e costi effettivi dell'investimento) e della Parte III (Altre informazioni) del Prospetto d'offerta, che devono essere messe gratuitamente a disposizione dell'Investitore-Contraente su richiesta del medesimo, per le informazioni di dettaglio.

Il Prospetto d'offerta è volto ad illustrare all'Investitore-Contraente le principali caratteristiche dell'investimento proposto.

Data di deposito in Consob della Copertina: 21/09/2012

Data di validità della Copertina: 24/09/2012

La pubblicazione del Prospetto d'offerta non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto.

SCHEDA SINTETICA INFORMAZIONI GENERALI

La parte "Informazioni Generali", da consegnare obbligatoriamente all'Investitore-Contrante prima della sottoscrizione, è volta ad illustrare le informazioni generali sull'offerta.

INFORMAZIONI GENERALI SUL CONTRATTO

IMPRESA DI ASSICURAZIONE	<p>Bipiemme Vita S.p.A. (la "Compagnia" o l'"Impresa") è una Impresa di Assicurazione italiana appartenente al Gruppo Covéa soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Covéa Société de Groupe d'Assurance Mutuelle SGAM (il "Gruppo Covéa").</p>	CONTRATTO	<p>Prodotto finanziario-assicurativo di tipo Unit-Linked denominato:</p> <p style="text-align: center;">bpmvita orizzonte 18.</p>
ATTIVITÀ FINANZIARIE SOTTOSTANTI	<p>Il prodotto finanziario-assicurativo qui descritto, che è regolato dalle Condizioni di Assicurazione allegate al presente Prospetto d'offerta, prevede l'investimento in azioni di un Organismo di Investimento Collettivo del Risparmio armonizzato denominato ANIMA Attiva Cedola Plus 2018 (ISIN IE00B755SJ38) (il "Fondo Armonizzato"). ANIMA Attiva Cedola Plus 2018 è un comparto della SICAV di diritto irlandese ANIMA PRIMA Funds Plc ed è esterno alla Compagnia.</p> <p>Le prestazioni finanziarie previste dal contratto dipendono unicamente e direttamente dal valore delle azioni di ANIMA Attiva Cedola Plus 2018.</p> <p>Le prestazioni assicurative previste dal contratto dipendono, oltre che dal valore delle azioni di ANIMA Attiva Cedola Plus 2018, anche dall'età dell'Assicurato alla data di decesso.</p> <p>Al momento di redazione del presente Prospetto d'offerta il Fondo Armonizzato è gestito da Anima Asset Management Limited ("Anima") con sede in Floor 10, Block A, George's Quay, Dublin 2, Ireland.</p>		

	<p>La politica di gestione di ANIMA Attiva Cedola Plus 2018 risulta coerente con gli obiettivi di seguito descritti.</p> <p>Le somme conferite nel Fondo Armonizzato vengono allocate in strumenti finanziari denominati in Euro tra cui, a titolo non esaustivo, titoli di debito a tasso fisso e/o variabile di tutti i tipi, (compresi titoli di debito societari, obbligazioni, obbligazioni zero coupon e obbligazioni scontate, titoli di stato); strumenti del Mercato Monetario tra cui liquidità, buoni del Tesoro, commercial paper, certificati di deposito, titoli di debito a breve termine a tasso fisso e/o variabile (compresi titoli di debito societario, obbligazioni, obbligazioni zero coupon e obbligazioni scontate, titoli di stato) emessi organismi sovrani, entità sovranazionali, agenzie governative e/o emittenti societari, contratti over the counter (swaps, opzioni e contratti con patto di riacquisto) e Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, armonizzati ai sensi della Direttiva 88/220/CEE o autorizzati ai sensi del D.lgs 58 del 24/02/1998 (gli "OICR" o, al singolare, l'"OICR").</p> <p>Per gli aspetti di dettaglio si rimanda alla parte della Scheda Sintetica, <i>Informazioni Specifiche, Sezione - Politica di Investimento</i>.</p> <p>In ogni caso Anima ha la facoltà di modificare in corso di contratto la composizione del Fondo Armonizzato coerentemente con il raggiungimento degli obiettivi di seguito descritti.</p>
<p>PROPOSTE D'INVESTIMENTO FINANZIARIO</p>	<p>Il contratto richiede il versamento di un premio unico anticipato (il "Premio") di almeno € 5.000,00 (cinquemila/00) liberamente incrementabile.</p> <p>L'Investitore-Contraente deve, con particolare attenzione valutare, prima della sottoscrizione del contratto, l'impegno che sta assumendo, sia in termini di durata che di entità del Premio.</p> <p>Il Premio, al netto dei costi, costituisce il capitale effettivamente investito (il "Capitale Investito") in azioni del Fondo Armonizzato.</p> <p>La proposta di investimento finanziario è unica e le sue principali caratteristiche sono illustrate nella parte della Scheda sintetica "<i>Informazioni specifiche</i>".</p> <p>La Compagnia si riserva, in futuro, la facoltà di istituire nuove proposte di investimento dandone comunicazione agli Investitori-Contraenti secondo le modalità previste dalla normativa vigente.</p>

FINALITÀ	<p>bpmvita orizzonte 18 è un prodotto finanziario-assicurativo che intende soddisfare, allo stesso tempo, le esigenze d'investimento del risparmio e di incremento del Capitale Investito su un orizzonte temporale pari alla durata contrattuale.</p> <p>In particolare, bpmvita orizzonte 18 persegue, di norma e salvo quanto previsto successivamente circa l'aleatorietà degli stessi:</p> <p>1) un obiettivo di protezione (l'“Obiettivo di Protezione”), che <u>mira a</u> restituire, a scadenza, in assenza di riscatti parziali effettuati in corso di contratto, un importo che sia pari al Capitale Investito;</p> <p>2) un obiettivo di rendimento (l'“Obiettivo di Performance”), che <u>mira a</u> corrispondere:</p> <p>(a) a specifici anniversari di contratto, all'Investitore-Contraente, due importi ciascuno non superiore al 4,08% (quattro virgola zero otto per cento) del Premio versato (al plurale le “Cedole” o, al singolare la “Cedola”). In caso di riscatti parziali l'ammontare delle Cedole sarà riparametrato nella misura prevista dalle Condizioni di Assicurazione;</p> <p>(b) alla scadenza del contratto un importo variabile,</p> <p>Oltre all'investimento finanziario effettuato sulla base delle aspettative di rendimento e della propensione al rischio dell'Investitore-Contraente, il prodotto qui descritto, in caso di decesso dell'Assicurato in corso di contratto, offre anche una maggiorazione delle somme realizzate dall'investimento finanziario stesso.</p> <p>La Compagnia non fornisce comunque alcuna garanzia di risultato e pertanto, i rischi finanziari connessi all'investimento sono a totale carico dell'Investitore-Contraente. Vi è quindi la possibilità che l'Investitore-Contraente ottenga nel complesso, un ammontare inferiore al Premio versato o, addirittura, che non ottenga alcun rimborso.</p>
OPZIONI CONTRATTUALI	Non previste.
DURATA	<p>La durata di bpmvita orizzonte 18 è fissa e pari a sei anni.</p> <p>Il contratto è in vigore nell'arco di tempo che intercorre tra le ore ventiquattro del 20/12/2012 (la “Data di Decorrenza”) e le ore ventiquattro del 20/12/2018 (la “Data di Scadenza”), entrambe indicate in Proposta/Polizza, fatta salva la sua anticipata risoluzione nelle ipotesi previste dalle Condizioni di Assicurazione.</p>

LE COPERTURE ASSICURATIVE PER RISCHI DEMOGRAFICI

CASO MORTE	<p>Alla Data di Scadenza, in caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, sarà corrisposto agli aventi diritto, il controvalore delle azioni a tale data, maggiorato di una somma pari al prodotto tra detto controvalore e il "Coefficiente di maggiorazione per il calcolo della somma liquidabile per il decesso dell'Assicurato" di seguito illustrato.</p> <p>Il "Coefficiente di maggiorazione per il calcolo della somma liquidabile per il decesso dell'Assicurato" viene definito in funzione dell'età dell'Assicurato alla Data di Decesso e nella misura indicata nella tabella seguente:</p>										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Età dell'Assicurato (x) al momento del decesso</th> <th style="text-align: center;">Coefficiente di maggiorazione per il calcolo della somma liquidabile in caso di decesso dell'Assicurato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">18 anni \leq x < 64 anni e sei mesi</td> <td style="text-align: center;">1,00%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">64 anni e sei mesi \leq x < 74 anni e sei mesi</td> <td style="text-align: center;">0,75%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">74 anni e sei mesi \leq x < 79 anni e sei mesi</td> <td style="text-align: center;">0,50%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">79 anni e sei mesi \leq x < 89 anni e sei mesi</td> <td style="text-align: center;">0,25%</td> </tr> </tbody> </table>	Età dell'Assicurato (x) al momento del decesso	Coefficiente di maggiorazione per il calcolo della somma liquidabile in caso di decesso dell'Assicurato	18 anni \leq x < 64 anni e sei mesi	1,00%	64 anni e sei mesi \leq x < 74 anni e sei mesi	0,75%	74 anni e sei mesi \leq x < 79 anni e sei mesi	0,50%	79 anni e sei mesi \leq x < 89 anni e sei mesi	0,25%
	Età dell'Assicurato (x) al momento del decesso	Coefficiente di maggiorazione per il calcolo della somma liquidabile in caso di decesso dell'Assicurato									
	18 anni \leq x < 64 anni e sei mesi	1,00%									
	64 anni e sei mesi \leq x < 74 anni e sei mesi	0,75%									
	74 anni e sei mesi \leq x < 79 anni e sei mesi	0,50%									
79 anni e sei mesi \leq x < 89 anni e sei mesi	0,25%										
<p>La somma liquidabile per questa ipotesi verrà corrisposta previa ricezione da parte della Compagnia della richiesta di liquidazione delle prestazioni effettuata dagli aventi diritto dopo la Data di Scadenza.</p> <p>Nel caso in cui il decesso dell'Assicurato fosse causato da una degli eventi di cui all'articolo 18 – "Limitazioni ed esclusioni", la prestazione liquidabile sarà limitata al solo controvalore delle azioni.</p> <p>In caso di decesso dell'Assicurato in corso di contratto, il calcolo della somma da liquidarsi alla Data di Scadenza viene effettuato in base al valore dell'azione disponibile l'ultimo giorno di riferimento (il "Giorno di Riferimento") utile precedente la Data di Scadenza stessa. Si rinvia alle Condizioni di Assicurazione per le modalità di determinazione del Giorno di Riferimento.</p> <p>In linea generale per controvalore delle azioni (il "Controvalore delle Azioni" o il "Controvalore") si intende</p>											

	il prodotto tra il numero di azioni assicurate oggetto di calcolo e il valore unitario dell'azione del Fondo Armonizzato (il " Valore dell'Azione ") in vigore alla data di calcolo.
ALTRI EVENTI ASSICURATI	Il contratto non prevede altri eventi assicurati.
ALTRE OPZIONI CONTRATTUALI	Non previste.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

INFORMAZIONI SULLE MODALITÀ IN SOTTOSCRIZIONE	<p>Il contratto si considera concluso nel momento in cui, sottoscritta la Proposta/Polizza, l'importo del Premio viene corrisposto dall'Investitore-Contraente.</p> <p>Il pagamento del Premio deve essere effettuato mediante addebito sul conto corrente intrattenuto dall'Investitore-Contraente presso una delle banche del Gruppo Bipiemme che distribuiscono i prodotti di Bipiemme Vita S.p.A..</p> <p>L'addebito del Premio è previsto alla Data di Decorrenza con valuta alla medesima data</p> <p>Per le informazioni di dettaglio circa le modalità di sottoscrizione, si rinvia alla Sez. D) della Parte I del Prospetto d'offerta.</p>
SWITCH E VERSAMENTI SUCCESSIVI	Non previsti
RIMBORSO DEL CAPITALE A SCADENZA (CASO VITA)	<p>In caso di vita dell'Assicurato alla Data di Scadenza, verrà rimborsato agli aventi diritto il Controvalore delle Azioni che è pari al prodotto tra il numero di azioni assicurate a tale data ed il Valore dell'Azione disponibile l'ultimo giorno di riferimento utile precedente la Data di Scadenza stessa.</p> <p>Si rimanda agli articoli delle Condizioni di Assicurazione 2 – "<i>Prestazioni del contratto</i>" e 10 – "<i>Giorno di riferimento del Fondo Armonizzato</i>" per gli aspetti di dettaglio.</p> <p>Inoltre in relazione all'andamento degli strumenti finanziari in cui il Fondo Armonizzato investe, al 20/12/2013 e al 20/12/2014, bpmvita orizzonte 18 mira a corrispondere all'Investitore-Contraente, o in caso di suo decesso in corso di contratto agli aventi diritto per questa ipotesi, due Cedole,</p>

	<p>ciascuna, al massimo, pari al 4,08% (quattro virgola zero otto per cento) del Premio corrisposto al perfezionamento del contratto.</p> <p>Nulla è dovuto nel caso in cui il contratto sia stato riscattato totalmente prima di dette ricorrenze.</p> <p>Qualora fossero stati effettuati riscatti parziali l'ammontare delle Cedole verrà calcolato riparametrando l'investimento iniziale in funzione del numero di azioni residue con le modalità descritte nelle Condizioni di Assicurazione.</p> <p>Si rimanda all'articolo 12 - "<i>Pagamenti da parte della Compagnia</i>" delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio circa la tempistica e le modalità della liquidazione delle prestazioni del contratto.</p> <p>La Compagnia non offre alcuna garanzia, né di rendimento minimo dell'investimento, né di liquidazione delle Cedole o di rimborso di una somma alla scadenza del contratto, né di maturazione di un valore di riscatto o di recesso in corso di contratto. Infatti, a causa dei rischi finanziari connessi al Fondo Armonizzato ed agli strumenti in cui il Fondo Armonizzato investe, il raggiungimento dell'Obiettivo di Protezione e dell'Obiettivo di Performance sono soggetti ad aleatorietà e, di conseguenza, vi è la possibilità che l'Investitore-Contrahente ottenga, complessivamente, una somma inferiore a quanto corrisposto o addirittura non ottenga alcuna somma.</p>
RIMBORSO DEL CAPITALE PRIMA DELLA SCADENZA	<p>L'Investitore-Contrahente, decorsi almeno dodici mesi dalla Data di Decorrenza e a condizione che l'Assicurato sia in vita ha il diritto di riscattare totalmente o parzialmente il contratto.</p> <p>Il valore di riscatto sarà pari al prodotto tra il numero di azioni da riscattare e il Valore dell'Azione determinato il primo Giorno di Riferimento utile successivo alla ricezione da parte della Compagnia della richiesta di riscatto; l'ammontare così calcolato verrà ridotto, in funzione del tempo trascorso dalla Data di Decorrenza alla data di ricezione della richiesta di riscatto da parte della Compagnia, nella misura indicata nella tabella seguente:</p>

Penalità per riscatto	
<i>Data di ricezione della richiesta di riscatto da parte della Compagnia</i>	<i>% di penalizzazione</i>
tra la prima e la terza ricorrenza anniversaria della Data di Decorrenza compresa	1,00%
tra il giorno successivo alla terza ricorrenza anniversaria della Data di Decorrenza e il giorno precedente la Data di Scadenza	0,50%

Il primo Giorno di Riferimento utile successivo alla data di ricezione della richiesta di riscatto si determina in base a quanto previsto all'articolo 10 - "*Giorno di riferimento del Fondo Armonizzato*" delle Condizioni di Assicurazione.

In caso di decesso dell'Assicurato nell'arco della durata contrattuale, agli aventi diritto alla prestazione per questa ipotesi è concessa analoga facoltà, a condizione che la richiesta di riscatto pervenga alla Compagnia trascorso almeno un anno dalla Data di Decorrenza. In tal caso l'ammontare liquidabile sarà pari al prodotto tra il numero di azioni da riscattare e il Valore dell'Azione determinato il primo Giorno di Riferimento utile successivo alla ricezione da parte della Compagnia della richiesta di riscatto, maggiorato di una somma pari al prodotto tra detto Controvalore e il "*Coefficiente di maggiorazione per il calcolo della somma liquidabile per il decesso dell'Assicurato*" illustrato in precedenza al punto "CASO MORTE"; l'importo così calcolato verrà poi ridotto, in funzione del tempo trascorso dalla Data di Decorrenza alla data di ricezione della richiesta di riscatto da parte della Compagnia, nella misura indicata nella tabella "*Penalità per riscatto*".

Nell'ipotesi qui descritta il calcolo del Controvalore viene effettuato in base al Valore dell'Azione determinato il primo Giorno di Riferimento utile successivo alla ricezione da parte della Compagnia della richiesta di liquidazione delle prestazioni.

L'Investitore-Contraente deve, con particolare attenzione, valutare le conseguenze negative che comporta l'interruzione del contratto. In caso di riscatto l'Investitore-Contraente sopporta il rischio di ottenere un ammontare inferiore all'investimento finanziario o addirittura di non maturare alcun valore di riscatto.

	<p>Il contratto non prevede riduzione.</p> <p>Si rinvia alla Sez. B.2) della Parte I del Prospetto d'offerta per ulteriori dettagli circa le modalità di riscatto.</p>
REVOCA DELLA PROPOSTA	<p>L'Investitore-Contraente può revocare la Proposta/Polizza prima del perfezionamento del contratto inoltrando una richiesta scritta alla competente Agenzia della rete distributiva, oppure inviando alla Compagnia una lettera raccomandata A.R. con l'indicazione di tale volontà, restituendo in ogni caso la copia della Proposta/Polizza di propria pertinenza.</p> <p>La Compagnia è tenuta al rimborso delle somme eventualmente già pagate dall'Investitore-Contraente entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca.</p>
DIRITTO DI RECESSO	<p>L'Investitore-Contraente ha diritto di recedere dal contratto entro trenta giorni dal momento in cui lo stesso è perfezionato.</p> <p>A tale proposito l'Investitore-Contraente deve presentare una richiesta scritta, contenente gli elementi identificativi del contratto alla competente Agenzia della rete distributiva, oppure inviare una comunicazione in tal senso mediante lettera raccomandata A.R. alla Direzione Generale della Compagnia, allegando, in ogni caso, l'originale di Proposta/Polizza e le eventuali appendici.</p> <p>Il recesso ha l'effetto di liberare Bipiemme Vita S.p.A. e l'Investitore-Contraente da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore ventiquattro del giorno di ricezione da parte della Compagnia della comunicazione di recesso.</p> <p>Entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di recesso, dell'originale di Proposta/Polizza e delle eventuali appendici al contratto, la Compagnia rimborserà all'Investitore-Contraente il Controvalore delle Azioni a cui verrà sommato l'importo effettivamente corrisposto a titolo di caricamento.</p> <p>In questa ipotesi il disinvestimento e la valorizzazione delle azioni assicurate viene effettuata il primo giorno di riferimento utile successivo alla data di ricezione della richiesta di recesso da parte della Compagnia.</p> <p>Il primo giorno di riferimento utile successivo alla data di ricezione della richiesta di recesso si determina in base a</p>

	<p>quanto previsto all'articolo 10 – “Giorno di riferimento del Fondo Armonizzato” delle Condizioni di Assicurazione.</p> <p>Anche in caso di recesso la Compagnia non offre alcuna garanzia, né di rendimento minimo dell'investimento né di rimborso minimo.</p> <p>Infatti, a causa dei rischi finanziari connessi sia al Fondo Armonizzato che agli strumenti in cui il Fondo Armonizzato investe, l'ammontare delle somme liquidabili in caso di recesso è soggetto ad aleatorietà e, di conseguenza, vi è la possibilità che l'Investitore-Contrante ottenga, complessivamente, una somma inferiore a quanto corrisposto o addirittura di non ottenga alcuna somma.</p>
ULTERIORE INFORMATIVA DISPONIBILE	<p>La Compagnia mette a disposizione sul sito internet www.bipiemmevita.it, consentendone l'acquisizione su supporto duraturo, il Prospetto d'offerta aggiornato, il rendiconto periodico della gestione e il Regolamento del Fondo Armonizzato.</p> <p>Si evidenzia che la Compagnia è tenuta a comunicare tempestivamente agli Investitori-Contranti le variazioni delle informazioni del Prospetto d'offerta concernenti le caratteristiche essenziali del prodotto, tra le quali la tipologia di gestione, il regime dei costi ed il profilo di rischio.</p>
LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO	<p>In caso di mancata scelta delle parti al contratto si applica la legge italiana.</p> <p>In caso di scelta delle parti, in conformità al D. Lgs. N. 209 del 7 settembre 2005, su tale legislazione prevalgono comunque le norme imperative di diritto italiano.</p>
REGIME LINGUISTICO DEL CONTRATTO	<p>Il contratto e gli eventuali documenti ad esso allegati sono redatti in lingua italiana in caso di mancata scelta delle parti. In caso di scelta delle parti, l'Impresa propone la lingua italiana.</p>
RECLAMI	<p>Eventuali reclami devono essere inoltrati per iscritto a:</p> <p>Bipiemme Vita S.p.A. – Gestione Reclami – Via del Lauro, 1 - 20121 Milano - Fax 02-85.96.44.40, e-mail: reclami@bpmvita.it.</p> <p>Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, per questioni inerenti al contratto e alla CONSOB, per questioni attinenti alla trasparenza informativa, corredando l'esposto</p>

	<p>della documentazione relativa al reclamo trattato dall'Impresa.</p> <p>Per le informazioni di dettaglio, si rinvia alla Sez. A) della Parte I del Prospetto d'offerta</p>
--	---

Avvertenza: La Scheda Sintetica del Prospetto d'offerta deve essere consegnata all'Investitore-Contrahente unitamente alle Condizioni di contratto prima della sottoscrizione.

Data di deposito in Consob della parte "Informazioni Generali": **21/09/2012**

Data di validità della parte "Informazioni Generali": **24/09/2012**

SCHEDA SINTETICA INFORMAZIONI SPECIFICHE

La parte "Informazioni Specifiche", da consegnare obbligatoriamente all'Investitore-Contrante prima della sottoscrizione, è volta ad illustrare le principali caratteristiche del Fondo Armonizzato.

INFORMAZIONI GENERALI SULL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

NOME	<p>La proposta d'investimento finanziario qui descritta è un Organismo di Investimento Collettivo del Risparmio di diritto irlandese, armonizzato ai sensi della Direttiva 85/611 CEE (il "Fondo Armonizzato") ed esterno alla Compagnia.</p> <p>Il Fondo Armonizzato è denominato ANIMA Attiva Cedola Plus 2018, è un comparto della SICAV ANIMA PRIMA Funds Plc ed è domiciliato in: New Century House, Mayor Street, International Financial Services Centre, Dublin 1, Ireland.</p>
GESTORE	<p>Alla data di redazione del presente Prospetto d'offerta il gestore del Fondo Armonizzato è: Anima Asset Management Limited ("Anima").</p>
ALTRE INFORMAZIONI	<p><i>Codice della proposta d'investimento finanziario:</i> 58 - ISIN IE00B755SJ38</p> <p><i>Valuta di denominazione:</i> Euro.</p> <p><i>Data di istituzione:</i> 31/08/2012</p> <p><i>Politica di distribuzione dei proventi del Fondo Armonizzato:</i> il Fondo Armonizzato è a distribuzione di proventi per i primi due anni, successivamente è ad accumulazione.</p> <p><i>Modalità di versamento del premio:</i> all'atto della sottoscrizione del contratto, a fronte delle prestazioni assicurate, è dovuto un premio unico (il "Premio") di almeno € 5.000,00 (cinquemila/00) liberamente incrementabile.</p> <p>Il Premio, al netto dei costi di seguito descritti, verrà definito come capitale investito (il "Capitale Investito").</p> <p><i>Finalità dell'investimento finanziario:</i> la proposta d'investimento finanziario ha come finalità quella di</p>

	impiego del risparmio e incremento del capitale investito in un orizzonte temporale coincidente con la durata del contratto, coerentemente con gli obiettivi del prodotto finanziario-assicurativo.
--	---

STRUTTURA E RISCHI DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO	
TIPOLOGIA DI GESTIONE	<p>Tipologia di gestione: a obiettivo di rendimento/protetta</p> <p>Obiettivo della gestione: La proposta d'investimento intende soddisfare, allo stesso tempo, le esigenze d'investimento del risparmio e incremento del Capitale Investito nel Fondo Armonizzato su un orizzonte temporale pari alla durata contrattuale</p> <p>In particolare la proposta d'investimento persegue, di norma e salvo quanto previsto successivamente circa l'aleatorietà degli stessi:</p> <p>1) un obiettivo di protezione ("Obiettivo di Protezione"), che <u>mira a</u> restituire, a scadenza, in assenza di riscatti parziali effettuati in corso di contratto, un importo pari al Capitale Investito;</p> <p>2) un obiettivo di rendimento ("Obiettivo di Performance"), che <u>mira a</u> corrispondere:</p> <p>(a) a specifici anniversari di contratto, all'Investitore-Contraente, due importi (al plurale le "Cedole" o, al singolare la "Cedola") ciascuno non superiore al 4,08% (quattro virgola zero otto per cento) del Premio versato. In caso di riscatti parziali l'ammontare delle Cedole sarà riparametrato nella misura prevista dalle Condizioni di Assicurazione;</p> <p>(b) alla scadenza del contratto un importo variabile.</p> <p>La Compagnia non fornisce comunque alcuna garanzia di risultato e pertanto, i rischi finanziari connessi all'investimento sono a totale carico dell'Investitore-Contraente. Vi è quindi la possibilità che l'Investitore-Contraente ottenga nel complesso, un ammontare inferiore al Premio versato o addirittura non ottenga alcuna somma.</p>
ORIZZONTE TEMPORALE D'INVESTIMENTO	In funzione delle caratteristiche del Fondo Armonizzato, l'orizzonte temporale di investimento consigliato è pari alla durata del contratto ovvero sei anni.

CONSIGLIATO																
PROFILO DI RISCHIO	<p>Grado di rischio: <u>ALTO.</u></p> <p>Il grado di rischio dipende in larga misura dalla composizione del Fondo Armonizzato e, in particolare, dalle oscillazioni che si registrano nel valore dei singoli strumenti finanziari nei quali il Fondo Armonizzato investe.</p> <p>Il grado di rischio alto è il quinto livello di rischiosità in una scala sei classi qualitative ordinate in modo crescente e così composta: <u>basso</u>, <u>medio-basso</u>, <u>medio</u>, <u>medio-alto</u>, <u>alto</u> e <u>molto-alto</u>.</p> <p>Scenari probabilistici dell'investimento finanziario: Nella seguente tabella si riportano gli scenari probabilistici dell'investimento finanziario al termine dell'orizzonte temporale d'investimento consigliato basati sul confronto con i possibili esiti dell'investimento in un'attività finanziaria priva di rischio al termine del medesimo orizzonte. Per ogni scenario sono indicati la probabilità di accadimento (probabilità) e il controvalore finale del capitale investito rappresentativo dello scenario medesimo (valori centrali).</p> <table border="1" data-bbox="528 1173 1485 1608"> <thead> <tr> <th>Scenari probabilistici dell'investimento finanziario</th> <th>Probabilità</th> <th>Valori Centrali</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Il rendimento è <u>negativo</u></td> <td>37,05%</td> <td>58,30%</td> </tr> <tr> <td>Il rendimento è positivo ma <u>inferiore</u> a quello dell'attività finanziaria priva di rischio</td> <td>0,03%</td> <td>100,47%</td> </tr> <tr> <td>Il rendimento è positivo e <u>in linea</u> con quello dell'attività finanziaria priva di rischio</td> <td>59,08%</td> <td>116,39%</td> </tr> <tr> <td>Il rendimento è positivo e <u>superiore</u> a quello dell'attività finanziaria priva di rischio</td> <td>3,84%</td> <td>148,26%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Avvertenza: I valori indicati nella Tabella sopra riportata hanno l'esclusivo scopo di agevolare la comprensione del profilo di rischio dell'investimento finanziario.</p>	Scenari probabilistici dell'investimento finanziario	Probabilità	Valori Centrali	Il rendimento è <u>negativo</u>	37,05%	58,30%	Il rendimento è positivo ma <u>inferiore</u> a quello dell'attività finanziaria priva di rischio	0,03%	100,47%	Il rendimento è positivo e <u>in linea</u> con quello dell'attività finanziaria priva di rischio	59,08%	116,39%	Il rendimento è positivo e <u>superiore</u> a quello dell'attività finanziaria priva di rischio	3,84%	148,26%
Scenari probabilistici dell'investimento finanziario	Probabilità	Valori Centrali														
Il rendimento è <u>negativo</u>	37,05%	58,30%														
Il rendimento è positivo ma <u>inferiore</u> a quello dell'attività finanziaria priva di rischio	0,03%	100,47%														
Il rendimento è positivo e <u>in linea</u> con quello dell'attività finanziaria priva di rischio	59,08%	116,39%														
Il rendimento è positivo e <u>superiore</u> a quello dell'attività finanziaria priva di rischio	3,84%	148,26%														
POLITICA DI INVESTIMENTO	<p>Categoria: flessibile (Assogestioni).</p>															

Principali tipologie di strumenti finanziari e valuta di denominazione:

Il Fondo Armonizzato potrà investire principalmente nelle seguenti tipologie di strumenti finanziari:

a) strumenti di debito a tasso fisso e/o variabile di tutti i tipi (compresi titoli di debito societari, obbligazioni zero-coupon, obbligazioni scontate, titoli di stato) con scadenza coerente con la sua data di scadenza, emessi da organismi sovrani, enti sovranazionali, agenzie governative e/o emittenti societari, denominati in Euro e quotati o negoziati su qualsiasi mercato mondiale riconosciuto. Si prevede inoltre che, al momento dell'investimento, il portafoglio del Fondo Armonizzato comprenderà fino al 100% del patrimonio netto in obbligazioni governative Italiane e/o fino al 60% del patrimonio netto in obbligazioni governative emesse da un emittente sovrano europeo, organismi sovranazionali o agenzie governative, con rating Investment Grade;

b) organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR) che investono in diversi mercati geografici inclusi OICR azionari, obbligazionari e monetari armonizzati e non armonizzati ai sensi della Direttiva 85/611/CEE successivamente modificata dalla Direttiva 88/220/CEE o autorizzati ai sensi del D.lgs 58 del 24/02/1998, gestiti da ANIMA SGR S.p.A., ANIMA Asset Management Limited e qualsiasi altra società faccia parte del gruppo Asset Management Holding S.p.A e/o da altre società di gestione del risparmio. Gli OICR nei quali il Fondo Armonizzato investirà saranno regolamentati, di tipo aperto (o di tipo chiuso se quotati in un mercato riconosciuto) e potranno essere levereggiati o non esserlo. Gli organismi non OICVM nei quali il Fondo Armonizzato potrà investire avranno domicilio in Irlanda, in uno stato membro dell'European Economic Area,, negli Stati Uniti d'America, a Jersey, a Guernsey o all' Isola di Man e, se approvate dalla Banca Centrale, in alcuni altri territori. Il Fondo Armonizzato può investire fino al 40% del proprio patrimonio in OICR in conformità con i requisiti della *Central Bank of Ireland*;

c) strumenti monetari, tra cui liquidità, buoni del Tesoro, commercial paper, certificati di deposito, titoli di debito a breve termine a tasso fisso e/o variabile (compresi titoli di debito societario, obbligazioni, obbligazioni zero coupon e scontate, titoli di stato) emessi da organismi sovrani, entità sovranazionali, agenzie governative e/o emittenti

societari, con un rating al momento dell'investimento pari o superiore a Investment Grade (nel caso in cui siano privi di rating, saranno, a giudizio del Gestore, di qualità equivalente), denominati in Euro e quotati o negoziati in qualsiasi mercato mondiale riconosciuto.

Il Fondo Armonizzato può investire fino al 20% del proprio patrimonio netto in depositi e detenere liquidità sussidiaria in conformità e in conformità con le restrizioni d'investimento, e purché non più del 10% patrimonio netto del Fondo Armonizzato (o fino al 20%, in conformità con i criteri evidenziati dalle disposizioni di cui alla normativa UCITS) sia detenuto presso un singolo istituto di credito;

d) strumenti derivati quotati e/o over the counter (OTC), inclusi, a titolo non esaustivo, contratti pronti contro termine/accordi di riacquisto e/o swap e/o opzioni, principalmente denominati in Euro.

Durante la vigenza del contratto, il Fondo Armonizzato potrebbe investire, compatibilmente con la politica d'investimento, l'intero patrimonio netto nelle seguenti attività:

- uno o più strumenti di debito o strumenti monetari, di cui ai precedenti punti a) e c);
- attività finanziarie riconducibili al Gruppo Bipiemme e/o al Gruppo Covea;
- depositi bancari in conto corrente.

L'utilizzo di strumenti derivati, negoziati su mercati organizzati e mercati OTC, è finalizzato, principalmente, alla riduzione dei rischi finanziari, ad una efficace gestione del portafoglio e/o al conseguimento degli obiettivi di investimento.

Gli strumenti finanziari in cui investe il Fondo Armonizzato sono principalmente denominati in Euro.

Si precisa che la gestione del Fondo Armonizzato da parte di Anima Asset Management Ltd. risulta coerente con gli obiettivi di bpmvita orizzonte 18.

Alla data di redazione del presente Prospetto d'Offerta Anima Asset Management Ltd intende investire il patrimonio netto del Fondo Armonizzato:

- in titoli di Stato Italiani (BTP) in via principale;
- in OICR in maniera contenuta;
- in strumenti derivati *Over the Counter* in via residuale.

	<p>In base all'andamento dei mercati e ai meccanismi di gestione sopra descritti, nonché per ragioni operative, il Fondo Armonizzato potrebbe essere interamente investito in strumenti monetari e/o obbligazionari durante la fase iniziale successiva all'inizio della sua attività e/o in qualsiasi momento durante la durata contrattuale, anche fino a scadenza, non permettendo di beneficiare dei successivi andamenti positivi dei mercati obbligazionari e azionari di riferimento.</p> <p>Avvertenza: l'Obiettivo di Protezione e l'Obiettivo di Performance non costituiscono garanzia di rendimento minimo dell'investimento finanziario.</p>
GARANZIE	<p>L'impresa di assicurazione non offre alcuna garanzia, né di rendimento minimo dell'investimento, né di liquidazione delle Cedole o di rimborso di una somma alla scadenza del contratto, né di maturazione di un valore di riscatto o di recesso in corso di contratto.</p> <p>Infatti, a causa dei rischi connessi agli strumenti finanziari in cui il Fondo Armonizzato investe, il raggiungimento dell'Obiettivo di Protezione e dell'Obiettivo di Performance è soggetto ad aleatorietà e, di conseguenza, vi è la possibilità che l'Investitore-Contrahente ottenga, nel complesso, una somma inferiore a quanto corrisposto o addirittura non ottenga alcuna somma.</p>
<p>Si rinvia alla Sez. B.1), Parte I del Prospetto d'offerta per le informazioni di dettaglio sulla struttura e sui rischi dell'investimento finanziario.</p>	

COSTI	
TABELLA DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO	<p>La seguente tabella illustra l'incidenza dei costi (i "Costi") sull'investimento finanziario, riferita sia al momento della sottoscrizione, sia all'orizzonte temporale d'investimento consigliato.</p> <p>Con riferimento al momento della sottoscrizione, il Premio versato al netto dei costi delle coperture assicurative dei rischi demografici rappresenta il capitale nominale (il "Capitale Nominale"); quest'ultima grandezza al netto dei costi di caricamento e di altri costi iniziali rappresenta</p>

	il Capitale Investito.			
	La scomposizione è stata effettuata relativamente a un contratto avente un importo di Premio pari a € 5.000,00 (cinquemila/00) ed un Assicurato di età pari a 45 anni e due mesi.			
		Momento della sottoscrizione	Orizzonte temporale d'investimento consigliato (valori su base annua)	
	VOCI DI COSTO			
	<input type="checkbox"/>	Costi di caricamento	6,00%	1,00%
	B	Commissioni di gestione	-	0,324%
	C	Costi delle garanzie e/o di immunizzazione	-	-
	D	Altri costi contestuali al versamento	-	-
	E	Altri costi successivi al versamento	-	-
	F	Bonus, premi e riconoscimenti di quote	-	-
G	Costi delle coperture assicurative	0,016%	0,0027%	
H	Spese di emissione	-	-	
COMPONENTI DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO				
I	Premio versato	100%		
L=(I-(G+H))	Capitale Nominale	99,984%		
M= L-(A+C+D-F)	Capitale Investito	93,984%		
Avvertenza: La tabella dell'investimento finanziario rappresenta un'esemplificazione realizzata con riferimento ai soli costi la cui applicazione non è subordinata ad alcuna condizione.				
Per un'illustrazione completa di tutti i costi applicati si rinvia alla Sez. C), Parte I del Prospetto d'offerta.				
DESCRIZIONE DEI COSTI	(a) I COSTI DIRETTAMENTE A CARICO DELL'INVESTITORE-CONTRAENTE SONO I SEGUENTI:			
	<p>Costi di caricamento –Il Contratto prevede un costo di caricamento pari al 6,00% (sei per cento) del Premio versato.</p> <p>Costi delle coperture assicurative - Il Contratto prevede un costo per la copertura della prestazione in caso di decesso pari a una percentuale del Premio versato al netto dei caricamenti. Il costo per la copertura caso morte è variabile in funzione dell'età dell'Assicurato alla Data di Decorrenza.</p>			

Costi di rimborso del capitale prima della scadenza -

In caso di esercizio del riscatto sono previste le penalità illustrate nella seguente tabella:

Penalità per riscatto	
Data di ricezione della richiesta di riscatto da parte della Compagnia	% di penalizzazione
tra la prima e la terza ricorrenza anniversaria della Data di Decorrenza compresa	1,00%
tra il giorno successivo alla terza ricorrenza anniversaria della Data di Decorrenza e il giorno precedente la Data di Scadenza	0,50%

(b) I COSTI INDIRETTAMENTE A CARICO DELL'INVESTITORE-CONTRAENTE SONO I SEGUENTI:

Commissioni di gestione del Fondo Armonizzato

Al momento di redazione del presente Prospetto d'Offerta, il Fondo Armonizzato prevede:

- una *commissione di gestione annua* massima pari allo 0,324% (zero virgola trecentoventiquattro per cento), in luogo dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) previsto dal Regolamento, calcolata sul patrimonio del Fondo Armonizzato, al netto della parte di investimenti in Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (gli "OICR"), quale remunerazione del gestore Anima Asset Management Ltd.;
- sulla parte del patrimonio netto del Fondo Armonizzato investito in OICR gravano invece commissioni di gestione stabilite dai gestori dei singoli OICR, in misura non superiore al 3% e commissioni di incentivo pari al 20% dell'overperformance rispetto al parametro/metodologia di calcolo prevista per ciascun OICR.

Alla data di redazione del presente Prospetto d'offerta, gli OICR inclusi nel patrimonio del Fondo Armonizzato non prevedono il riconoscimento di *rebates* alla Compagnia. In ogni caso, qualora gli OICR inclusi nel Fondo Armonizzato dovessero prevedere il riconoscimento di *rebates*, l'Impresa di Assicurazione li attribuirà al patrimonio del Fondo Armonizzato.

	<p>(c) Altri costi: Oltre agli oneri di gestione indicati al precedente punto (b), sono a carico di ANIMA Attiva Cedola Plus 2018 anche i seguenti oneri:</p> <ul style="list-style-type: none"> • gli oneri dovuti alla banca depositaria per l'incarico svolto; • i costi connessi all'acquisizione e alla dismissione delle attività del Fondo Armonizzato (ad es. i costi di intermediazione inerenti la compravendita degli strumenti finanziari); • le spese di pubblicazione del Valore dell'Azione e dei prospetti periodici; • i costi della stampa dei documenti destinati al pubblico e quelli derivanti dagli obblighi di comunicazione alla generalità dei partecipanti (ad esempio, gli avvisi inerenti l'eventuale liquidazione del Fondo Armonizzato); • le eventuali spese degli avvisi relativi alle modifiche regolamentari richieste da mutamenti della legge o dalle disposizioni di vigilanza; • le spese di revisione della contabilità e dei rendiconti, ivi compreso quello finale di liquidazione; • gli oneri finanziari per i debiti assunti dal Fondo Armonizzato e per le spese connesse (ad esempio, ove presenti, le spese di istruttoria); • le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse del Fondo Armonizzato; • tutti gli oneri e le spese inerenti alla costituzione del Fondo Armonizzato che sono ammortizzati nel primo anno di vita del Fondo stesso. • gli oneri fiscali di pertinenza del Fondo Armonizzato. <p>Per avere un quadro puntuale dell'elenco degli "Altri Costi" si invita l'Investitore Contraente a consultare sul sito animasgr.it il Prospetto della SICAV ANIMA PRIMA Funds Plc.</p>
--	--

Si rinvia alla Sez. C), Parte I del Prospetto d'offerta per le informazioni di dettaglio sui costi, sulle agevolazioni e sul regime fiscale.

DATI PERIODICI	
RENDIMENTO STORICO	ANIMA Attiva Cedola Plus 2018 è di recente istituzione, pertanto non può essere riportato alcun dato riguardante

	il rendimento storico dello stesso.									
TOTAL EXPENSE RATIO (TER)	ANIMA Attiva Cedola Plus 2018 è di recente istituzione e pertanto non è possibile evidenziare il Total Expense Ratio (TER).									
RETROCESSIONI AI DISTRIBUTORI	<p>ANIMA Attiva Cedola Plus 2018 è di recente istituzione e pertanto la quota-parte del totale dei costi dell'investimento finanziario che in media sarà retrocessa ai distributori è un dato stimato in base a quanto previsto dalle convenzioni di collocamento.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipologia del costo</th> <th>Misura del costo</th> <th>Quota parte retrocessa ai distributori</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Caricamento</td> <td>6,00%</td> <td>50%</td> </tr> <tr> <td>Copertura caso morte</td> <td>Variabile in funzione dell'età dell'Assicurato alla Data di Decorrenza</td> <td>0%</td> </tr> </tbody> </table>	Tipologia del costo	Misura del costo	Quota parte retrocessa ai distributori	Caricamento	6,00%	50%	Copertura caso morte	Variabile in funzione dell'età dell'Assicurato alla Data di Decorrenza	0%
Tipologia del costo	Misura del costo	Quota parte retrocessa ai distributori								
Caricamento	6,00%	50%								
Copertura caso morte	Variabile in funzione dell'età dell'Assicurato alla Data di Decorrenza	0%								
Si rinvia alla Parte II del Prospetto d'offerta per le informazioni di dettaglio sui dati periodici.										

INFORMAZIONI ULTERIORI	
VALORIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO	<p>Tutte le valorizzazioni in corso di contratto, vengono effettuate in base al Valore dell'Azione del Fondo Armonizzato disponibile in un giorno predeterminato, definito quale giorno di riferimento che coincide con la giornata di mercoledì (il "Giorno di Riferimento") che si determina in base a quanto previsto all'articolo 10 – "Giorno di riferimento dei Fondo Armonizzato" delle Condizioni di Assicurazione.</p> <p>Alla Data di Scadenza il Controvalore delle Azioni sarà calcolato in base al Valore dell'Azione disponibile l'ultimo giorno di riferimento utile precedente la Data di Scadenza.</p> <p>Il valore unitario dell'azione del Fondo Armonizzato sarà pubblicato giornalmente sul quotidiano <i>Il Sole 24 Ore</i>.</p>

Avvertenza: La Scheda Sintetica del Prospetto d'offerta deve essere consegnata all'Investitore-Contraente unitamente alle Condizioni di contratto prima della sottoscrizione.

Data di deposito in Consob della parte "Informazioni Specifiche": 21/09/2012

Data di validità della parte "Informazioni Specifiche": 24/09/2012

ANIMA Attiva Cedola Plus 2018 è offerto dal 24/09/2012 al 20/12/2012

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ

L'Impresa di assicurazione Bipiemme Vita S.p.A. si assume la responsabilità della veridicità e della completezza delle informazioni contenute nella presente Scheda Sintetica, nonché della loro coerenza e comprensibilità.

**Il Rappresentante legale
Richard Leon Ellero**



Condizioni di Assicurazione

Tariffa 25KK

Prodotto finanziario-assicurativo di tipo unit linked

Articolo 1 – Obblighi della Compagnia

Gli obblighi di Bipiemme Vita S.p.A. (la "**Compagnia**"), risultano esclusivamente dalle presenti Condizioni di Assicurazione, dalla Proposta/Polizza e dalle appendici firmate dalla Compagnia stessa. Per tutto quanto non espressamente regolato dal contratto valgono le norme di Legge.

Articolo 2 – Prestazioni del contratto

L'ammontare dei pagamenti previsti dal contratto dipendono dal valore delle azioni dell'Organismo di Investimento Collettivo del Risparmio armonizzato denominato ANIMA Attiva Cedola Plus 2018 (il "**Fondo Armonizzato**") a cui le prestazioni contrattuali sono direttamente collegate e la cui Fund Information Card (il "**Regolamento**") è a disposizione degli Investitori-Contraenti.

In caso di vita dell'Assicurato al 20/12/2018, scadenza del contratto (la "**Data di Scadenza**"), verrà corrisposto agli aventi diritto il controvalore delle azioni assicurate (il "**Controvalore delle Azioni**") o più semplicemente il "**Controvalore**") a tale data.

Il Controvalore delle Azioni alla Data di Scadenza è pari al prodotto tra il numero di azioni assicurate ed il valore unitario dell'azione del Fondo Armonizzato (il "**Valore dell'Azione**") determinato l'ultimo giorno di riferimento utile precedente la Data di Scadenza stessa.

La somma liquidabile per il caso di vita dell'Assicurato alla scadenza del contratto, verrà effettuata entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di liquidazione delle prestazioni assicurate, previa restituzione da parte dell'Investitore-Contraente della documentazione completa indicata, per questa ipotesi, all'articolo 12 – "*Pagamenti da parte della Compagnia*".

Si sottolinea che la Compagnia non offre alcuna garanzia, né di rendimento minimo dell'investimento né di rimborso di una somma alla scadenza del contratto.

Infatti, a causa dei rischi finanziari connessi sia al Fondo Armonizzato che agli strumenti in cui il Fondo Armonizzato investe, l'ammontare delle somme liquidabili alla scadenza del contratto è soggetto ad aleatorietà e, di conseguenza, vi è la possibilità che l'Investitore-Contraente ottenga, complessivamente, somme inferiori a quanto corrisposto o addirittura non ottenga alcuna somma

Inoltre il prodotto finanziario-assicurativo qui descritto mira a corrispondere, in corso di contratto, due importi (al plurale le “**Cedole**” o, al singolare, la “**Cedola**”) ciascuno dei quali, a differenza di quanto previsto dal Regolamento di ANIMA Attiva Cedola Plus 2018, sarà pari, al massimo, al 4,08% (quattro virgola zero otto per cento) del premio corrisposto al perfezionamento del contratto.

Il pagamento delle Cedole avverrà solo ed esclusivamente sussistendo tutte le altre condizioni previste dal Regolamento e comunque solo dopo la corresponsione del rispettivo ammontare da parte del Fondo Armonizzato.

Il pagamento di ciascuna Cedola sarà effettuato all’Investitore-Contraente, o in caso di suo decesso agli aventi diritto per questa ipotesi, entro trenta giorni a far data, rispettivamente, dal 20/12/2013 e dal 20/12/2014 (al plurale le “**Date di Pagamento Cedola**” o, al singolare, ciascuna, la “**Data di Pagamento Cedola**)

Nel caso in cui, tra la ricorrenza anniversaria del contratto precedente la Data di Pagamento Cedola e la data di pagamento stessa, fossero stati effettuati riscatti parziali delle prestazioni assicurate, l’ammontare della Cedola liquidabile sarà pari, al massimo, al 4,08% (quattro virgola zero otto per cento) del premio inizialmente corrisposto riproporzionato (il “**Premio Residuo**”) e determinato come segue.

Il Premio Residuo è pari al prodotto tra il premio inizialmente corrisposto e il rapporto tra il numero di azioni assicurate dopo l’ultimo riscatto parziale effettuato prima del calcolo dell’ammontare della Cedola ed il numero di azioni assicurate alla ricorrenza anniversaria del contratto precedente la data di pagamento della Cedola stessa.

Nulla è dovuto nel caso in cui il contratto sia stato riscattato totalmente prima delle Date di Pagamento Cedole.

Si sottolinea che, in ogni caso, la Compagnia non offre alcuna garanzia di pagamento, né in toto né in parte, delle Cedole.

La corresponsione dell’ammontare delle Cedole agli aventi diritto è subordinata al pagamento degli importi relativi da parte del Fondo Armonizzato previsti, rispettivamente, il 20/12/2013 e il 20/12/2014.

Infatti, a causa dei rischi finanziari connessi sia al Fondo Armonizzato che agli strumenti in cui il Fondo Armonizzato investe, anche l’ammontare delle somme liquidabili in corso di contratto è soggetto ad aleatorietà e, di conseguenza, vi è la possibilità che l’Investitore-Contraente ottenga somme inferiori a quanto previsto in corso di contratto o addirittura non ottenga alcuna somma.

Alla Data di Scadenza, in caso di decesso dell’Assicurato nel corso della durata contrattuale, Bipiemme Vita S.p.A. corrisponderà, agli aventi diritto, il Controvalore delle Azioni a tale data maggiorato di una somma pari al prodotto tra detto Controvalore e il “*Coefficiente di maggiorazione per il calcolo della somma liquidabile per il decesso dell’Assicurato*” di seguito illustrato. In questa ipotesi il Controvalore delle Azioni è pari al prodotto tra il numero di azioni assicurate alla

Data di Scadenza ed il Valore dell'Azione del Fondo Armonizzato determinato l'ultimo giorno di riferimento utile precedente la Data di Scadenza stessa.

Nel caso in cui il decesso dell'Assicurato fosse causato da una degli eventi di cui al successivo articolo 18 – "Limitazioni ed esclusioni", la prestazione liquidabile sarà limitata al solo Controvalore delle Azioni.

Il "Coefficiente di maggiorazione per il calcolo della somma liquidabile per il decesso dell'Assicurato" viene definito in funzione dell'età dell'Assicurato alla data del decesso (la "Data di Decesso") ed è illustrato nella tabella seguente:

Età dell'Assicurato (x) al momento del decesso	Coefficiente di maggiorazione per il calcolo della somma liquidabile per il decesso dell'Assicurato
18 anni ≤ x < 64 anni e sei mesi	1,00%
64 anni e sei mesi ≤ x < 74 anni e sei mesi	0,75%
74 anni e sei mesi ≤ x < 79 anni e sei mesi	0,50%
79 anni e sei mesi ≤ x < 89 anni e sei mesi	0,25%

La liquidazione della somma per il caso di decesso dell'Assicurato in corso di contratto, verrà effettuata dopo la scadenza del contratto stesso entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di liquidazione delle prestazioni assicurate, previa restituzione da parte dell'Investitore-Contrahente della documentazione completa indicata, per questa ipotesi, all'articolo 12 – "Pagamenti da parte della Compagnia".

Si sottolinea che la Compagnia non offre alcuna garanzia né di rendimento minimo dell'investimento, né di rimborso di una somma alla scadenza del contratto in caso di decesso dell'Assicurato.

Infatti, a causa dei rischi finanziari connessi sia al Fondo Armonizzato che agli strumenti in cui il Fondo Armonizzato investe, l'ammontare delle somme liquidabili è soggetto ad aleatorietà e, di conseguenza, vi è la possibilità che l'Investitore-Contrahente ottenga, complessivamente, somme inferiori a quanto corrisposto o addirittura non ottenga alcuna somma

Articolo 3 – Premio unico

A fronte delle prestazioni previste dal contratto, è dovuto un premio unico (il "Premio") pari ad almeno € 5.000,00 (cinquemila/00) liberamente incrementabile.

Il Premio al netto dei costi previsti dal contratto (i "Costi") e più precisamente:

- dei caricamenti ossia dei costi destinati a coprire gli oneri commerciali e amministrativi della Compagnia pari al 6,00% (sei per cento) del Premio versato;
- dei costi sostenuti a fronte delle coperture assicurative calcolati sulla base del rischio assunto e chiaramente indicati in Proposta/Polizza;

verrà di seguito definito come capitale investito (il "Capitale Investito").

Articolo 4 – Perfezionamento del contratto e durata

Il contratto si considera perfezionato nel momento in cui, sottoscritta la Proposta/Polizza, l'importo del Premio viene corrisposto dall'Investitore-Contraente.

Il contratto ha una durata fissa pari a sei anni ed è in vigore nell'arco di tempo che intercorre tra le ore ventiquattro del 20/12/2012, data di decorrenza delle garanzie (la "**Data di Decorrenza**") e le ore ventiquattro del 20/12/2018, Data di Scadenza delle stesse.

L'addebito del Premio al perfezionamento è previsto alla Data di Decorrenza con valuta alla medesima data.

Il pagamento del Premio deve essere effettuato mediante addebito sul conto corrente intrattenuto dall'Investitore-Contraente presso una delle banche del Gruppo Bipiemme che distribuiscono i prodotti di Bipiemme Vita S.p.A..

Nel caso in cui l'Investitore-Contraente concludesse il proprio rapporto con gli Istituti di Credito distributori, ha comunque il diritto a proseguire il contratto assicurativo.

Articolo 5 – Opzioni del contratto

Non previste.

Articolo 6 – Diritto di recesso dell'Investitore-Contraente

L'Investitore-Contraente ha diritto di recedere dal contratto entro trenta giorni dal momento in cui il contratto è perfezionato.

L'Investitore-Contraente che intende recedere dal contratto deve presentare una richiesta scritta, contenente gli elementi identificativi del contratto, alla competente Agenzia della rete distributiva, consegnando l'originale di Proposta/Polizza e le eventuali appendici, oppure inviare una comunicazione in tal senso, mediante lettera raccomandata, alla Direzione Generale della Compagnia, allegando l'originale di Proposta/Polizza e le eventuali appendici.

Il recesso ha l'effetto di liberare la Compagnia e l'Investitore-Contraente da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore ventiquattro del giorno di ricezione da parte della Compagnia della comunicazione di recesso.

Entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di recesso e previa restituzione da parte dell'Investitore-Contraente dell'originale di Proposta/Polizza e delle eventuali appendici, la Compagnia rimborserà il Controvalore delle Azioni assicurate a cui verranno sommati l'importo effettivamente corrisposto a titolo di caricamento e quello pagato per la copertura del caso di decesso dell'Assicurato.

Il disinvestimento delle azioni assicurate ed il calcolo del relativo Controvalore viene effettuato in base al Valore dell'Azione determinato il primo giorno di riferimento utile successivo alla data di ricezione della richiesta di recesso da parte della Compagnia.

Il giorno di riferimento si determina in base a quanto previsto all'articolo 10 – "Giorno di riferimento del Fondo Armonizzato".

Nel caso in cui il contratto sia stato dato in pegno o comunque vincolato, oppure quando l'Investitore-Contrahente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Compagnia, rispettivamente la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio, le operazioni di recesso richiedono l'assenso scritto del Creditore o Vincolatario e/o del Beneficiario.

Anche in caso di recesso la Compagnia non offre alcuna garanzia, né di rendimento minimo dell'investimento né di rimborso di una somma in questa ipotesi.

Infatti, a causa dei rischi finanziari connessi sia al Fondo Armonizzato che agli strumenti in cui il Fondo Armonizzato investe, l'ammontare delle somme liquidabili in caso di recesso è soggetto ad aleatorietà e, di conseguenza, vi è la possibilità che l'Investitore-Contrahente ottenga, complessivamente, una somma inferiore a quanto corrisposto o addirittura non ottenga alcuna somma

Articolo 7 – Rischio morte

Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato ad eccezione delle ipotesi previste all'articolo 18 – "Limitazioni ed esclusioni".

Articolo 8 – Riscatto

L'Investitore-Contrahente, decorso almeno un anno dalla Data di Decorrenza ha il diritto di riscattare totalmente o parzialmente il contratto.

L'Investitore-Contrahente che intende esercitare il diritto di riscatto deve inoltrare una richiesta scritta alla competente Agenzia della rete distributiva, oppure alla Direzione Generale della Compagnia indicando gli elementi identificativi del contratto.

L'Investitore-Contrahente che intende esercitare un riscatto parziale delle prestazioni assicurate, deve indicare nella richiesta anche il numero di azioni che intende riscattare.

Il valore di riscatto sarà pari al prodotto tra il numero di azioni riscattate e il Valore dell'Azione, l'ammontare così ottenuto verrà diminuito di una percentuale variabile in base al tempo trascorso dalla Data di Decorrenza del contratto.

Le percentuali di cui sopra sono indicate nella tabella seguente:

PENALITÀ PER RISCATTO	
Data di ricezione della richiesta di riscatto da parte della Compagnia	% di penalizzazione da applicarsi al Controvalore delle Azioni
tra la prima e la terza ricorrenza anniversaria della Data di Decorrenza compresa	1,00%
tra il giorno successivo alla terza ricorrenza anniversaria della Data di Decorrenza e il giorno precedente la Data di Scadenza	0,50%

Il disinvestimento delle azioni da riscattare ed il calcolo del relativo Controvalore viene effettuato in base al Valore dell’Azione determinato il primo giorno di riferimento utile successivo alla data di ricezione della relativa richiesta da parte della competente Agenzia della rete distributiva o della Compagnia.

Il giorno di riferimento si determina secondo quanto previsto all’articolo 10 – “Giorno di riferimento del Fondo Armonizzato”.

In caso di riscatto totale il contratto si risolve e si estingue definitivamente.

La Compagnia non offre alcuna garanzia, né di rendimento minimo dell’investimento né di rimborso di alcuna somma in corso di contratto.

Infatti, a causa dei rischi finanziari connessi sia al Fondo Armonizzato che agli strumenti in cui il Fondo Armonizzato investe, l’ammontare delle somme liquidabili in caso di riscatto è soggetto ad aleatorietà e, di conseguenza, vi è la possibilità che l’Investitore-Contrahente ottenga una somma inferiore a quanto corrisposto o addirittura non ottenga alcuna somma

Articolo 9 – Fondo Armonizzato

Il prodotto finanziario-assicurativo regolato dalle presenti Condizioni di Assicurazione, prevede l’investimento in azioni di un Organismo di Investimento Collettivo del Risparmio armonizzato denominato ANIMA Attiva Cedola Plus 2018 (ISIN - IE00B755SJ38).

ANIMA Attiva Cedola Plus 2018 è un comparto della SICAV di diritto irlandese ANIMA PRIMA Funds Plc ed è esterno alla Compagnia.

L’ammontare delle somme liquidabili previste dal contratto dipendono dal valore delle azioni di ANIMA Attiva Cedola Plus 2018.

La politica di gestione di ANIMA Attiva Cedola Plus 2018 è attiva e risulta coerente con gli obiettivi del prodotto finanziario-assicurativo di tipo unit linke qui regolato.

Si sottolinea che il Fondo Armonizzato potrà mantenere totalmente in liquidità i conferimenti ricevuti durante la fase iniziale del contratto.

Si precisa che, a differenza di quanto previsto dal Regolamento, a seguito di accordo con Anima Asset Management Limited, le commissioni di gestione applicabili al Valore Netto del Fondo Armonizzato alla voce "Oneri" saranno pari a 0,324% (zero virgola trecentoventiquattro per cento) in luogo di 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), fermo il resto.

Articolo 10 – Giorno di riferimento del Fondo Armonizzato

La valorizzazione del patrimonio del Fondo Armonizzato per calcolare il Valore dell'Azione viene determinata dal gestore degli investimenti (il "**Gestore**") in base alla quotazione degli attivi del Fondo Armonizzato rilevati nei tempi e nei modi previsti dal Regolamento.

Tutte le operazioni di disinvestimento vengono invece effettuate in base al Valore dell'Azione del Fondo Armonizzato disponibile in un giorno predeterminato, definito quale giorno di riferimento che coincide con la giornata di mercoledì (il "**Giorno di Riferimento**").

Nel caso in cui un qualsiasi Giorno di Riferimento fosse un giorno non lavorativo o di borsa chiusa in Italia o in Irlanda o comunque il gestore fosse impossibilitato, indipendentemente dalla propria volontà, a calcolare il Valore dell'Azione nei tempi previsti dal Regolamento, la valorizzazione verrà effettuata il primo giorno utile successivo e, di conseguenza anche il relativo ammontare sarà disponibile il giorno successivo a quello di valorizzazione.

A seguito della richiesta di disinvestimento delle azioni effettuata in corso di contratto, il calcolo del relativo Controvalore, viene effettuato in base al Valore dell'Azione disponibile il primo Giorno di Riferimento utile successivo alla data di ricezione della relativa richiesta da parte della competente Agenzia della rete distributiva o della Compagnia e individuato come segue.

Quale data di richiesta della liquidazione, si considera quella di ricezione della richiesta stessa da parte della Compagnia completa della documentazione indicata al seguente articolo 12 – "*Pagamenti da parte della Compagnia*".

Per le richieste pervenute dal lunedì al venerdì seguente, il primo Giorno di Riferimento utile per la determinazione dell'ammontare liquidabile è il mercoledì successivo a detto venerdì. Nel caso in cui il giorno di ricezione della richiesta di disinvestimento delle azioni fosse un giorno festivo in Italia o in Irlanda si conviene sin da ora che la data di ricezione corrisponde al primo giorno lavorativo successivo.

Il Valore dell'Azione disponibile ogni Giorno di Riferimento, sarà pubblicato, giornalmente, su un quotidiano a diffusione nazionale a partire dal giorno successivo alla sua disponibilità. Tale valore è già al netto di qualsiasi onere a carico del Fondo Armonizzato.

Il disinvestimento delle azioni assicurate, il cui Controvalore sarà liquidato alla Data di Scadenza, sarà effettuato in base al Valore dell'Azione disponibile l'ultimo giorno di riferimento utile precedente la Data di Scadenza.

La Compagnia esegue tutti i pagamenti entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione completa necessaria per ogni ipotesi.

Per il pagamento delle prestazioni alla scadenza contrattuale, qualora la domanda di liquidazione sia anteriore alla Data di Scadenza, il termine decorre dalla Data di Scadenza stessa.

Articolo 11 – Determinazione del numero di azioni assicurate

Il numero di azioni assicurate del Fondo Armonizzato alla Data di Decorrenza, arrotondate alla terza cifra decimale, si calcola dividendo il Capitale Investito per il Valore dell’Azione del Fondo Armonizzato alla Data di Decorrenza stessa e, sin da ora, si intende pari a € 100,00 (cento/00).

Il Capitale Investito si determina in base a quanto previsto al precedente articolo 3 – “Premio unico”.

Il giorno di riferimento si determina in base a quanto previsto all’articolo 10 – “Giorno di riferimento del Fondo Armonizzato”.

La Compagnia invierà all’Investitore-Contrahente, successivamente all’operazione di conversione del Capitale Investito in azioni, un’apposita comunicazione contenente l’importo del Premio versato, il corrispondente valore di Capitale Investito, il numero di azioni e il loro valore unitario.

Articolo 12 – Pagamenti da parte della Compagnia

A seguito della richiesta di recesso, riscatto totale o liquidazione delle prestazioni per la scadenza del contratto, per i pagamenti della Compagnia devono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a verificare l’effettiva esistenza dell’obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto, ossia:

- **originale di Proposta/Polizza;**
- **eventuali appendici al contratto;**
- **copia del documento d’identità e codice fiscale degli aventi diritto (tali documenti non sono necessari in caso di richiesta di recesso);**
- **svincolo da parte del vincolatario o revoca del pegno da parte del creditore pignoratizio in caso di polizza vincolata o sottoposta a pegno.**
- **se le prestazioni corrisposte a persone fisiche o a enti non commerciali sono relative a contratti stipulati nell’ambito dell’attività commerciale sarà cura degli interessati informare la Compagnia della sussistenza di tale circostanza, presentando una specifica dichiarazione in tal senso;**
- **attestazione di esistenza in vita dell’Assicurato.**

Per i pagamenti conseguenti al decesso dell’Assicurato debbono inoltre essere consegnati:

- **il certificato di morte dell’Assicurato rilasciato dall’Ufficio di Stato Civile in carta semplice;**
- **se l’Assicurato non ha lasciato testamento: atto di notorietà ovvero dichiarazione autenticata sostitutiva dell’atto notorio autenticata da un notaio, cancelliere, autorità comunale (funzionario incaricato) in cui risulti che egli non ha lasciato testamento e nel quale siano indicati i suoi eredi legittimi, la loro data di nascita e capacità di agire, il loro**

- grado di parentela con l'Assicurato, con la specifica indicazione che tali eredi legittimi sono gli unici, e non vi sono altri soggetti a cui la legge attribuisca diritti o quote di eredità;**
- **se l'Assicurato ha lasciato testamento: verbale di pubblicazione e copia autenticata del testamento ed atto di notorietà ovvero dichiarazione autenticata sostitutiva dell'atto notorio autenticata da un notaio, cancelliere, autorità comunale (funzionario incaricato) in cui risulti che il testamento in questione è l'ultimo da ritenersi valido e non impugnato nel quale sono indicati l'elenco degli eredi testamentari e l'elenco dei suoi eredi legittimi, la loro data di nascita e capacità di agire, il loro grado di parentela con l'Assicurato, con la specifica indicazione che tali eredi legittimi sono gli unici, e non vi sono altri soggetti a cui la legge attribuisca diritti o quote di eredità;**
 - **decreto del Giudice Tutelare che autorizzi il tutore degli eventuali beneficiari minori o privi di capacità di agire, a riscuotere la somma dovuta.**

A seguito della richiesta di riscatto parziale debbono essere invece consegnati:

- **copia del documento d'identità e codice fiscale degli aventi diritto.**

Tale documentazione è indispensabile per verificare l'esistenza dell'obbligo di pagamento, per individuare gli aventi diritto e per adempiere agli obblighi di natura fiscale. Tuttavia qualora l'esame della suddetta documentazione evidenzia situazioni particolari o dubbie tali da non consentire la verifica dell'obbligo di pagamento o l'individuazione degli aventi diritto o l'adempimento agli obblighi di natura fiscale, la Compagnia richiederà tempestivamente l'ulteriore documentazione necessaria in relazione alle particolari esigenze istruttorie.

La Compagnia esegue tutti i pagamenti entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione completa necessaria per ogni ipotesi.

Qualora la domanda di liquidazione sia anteriore alla Data di Scadenza, il termine decorre dalla data stessa.

Decorso tale termine sono dovuti, a favore degli aventi diritto, gli interessi moratori pari al saggio legale di interesse in vigore a quel momento, a partire dal termine stesso.

Ogni pagamento erogato dalla Compagnia sarà effettuato mediante bonifico bancario a favore degli aventi diritto (la relativa scrittura contabile di addebito sul conto corrente della Compagnia costituisce prova di pagamento) o, previo specifico accordo con la Compagnia stessa, mediante assegno.

Articolo 13 – Beneficiari

L'Investitore-Contraente designa i Beneficiari che può comunque in qualsiasi momento revocare o modificare mediante comunicazione scritta alla Compagnia o per testamento.

La designazione non può essere revocata o modificata dopo che:

- l'Investitore-Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Compagnia, rispettivamente la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- il Beneficiario, al verificarsi dell'evento previsto, abbia comunicato per iscritto alla Compagnia di volersi avvalere del beneficio;
- si sia verificato il decesso dell'Investitore-Contraente, senza che questi abbia lasciato disposizioni testamentarie in proposito.

In nessun caso nel corso della durata del contratto l'Intermediario, ovvero qualsiasi società controllata anche indirettamente dall'Intermediario, potrà essere indicato come beneficiario delle prestazioni assicurative.

Articolo 14 – Cessione

L'Investitore-Contraente ha la facoltà di sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti dal contratto secondo quanto disposto dall'art.1406 c.c. Tale atto diventa efficace dal momento in cui la Compagnia riceve comunicazione scritta dell'avvenuta cessione, e ne ha quindi conoscenza. La Compagnia ha l'obbligo di procedere all'annotazione relativa alla cessione del contratto sul documento di polizza o su appendice.

La Compagnia può opporre al terzo cessionario tutte le eccezioni derivanti dal presente contratto secondo quanto disposto dall'art. 1409 c.c.

Articolo 15 – Pegno

L'Investitore-Contraente ha la facoltà di dare in pegno o vincolare a favore di terzi il credito derivante dal presente contratto. Tali atti diventano efficaci dal momento in cui la Compagnia riceve comunicazione scritta dell'avvenuta costituzione di pegno o di vincolo accompagnata dalla dichiarazione di assenso dell'eventuale Beneficiario designato in modo irrevocabile.

Contestualmente la Compagnia ha l'obbligo di annotare sul documento di polizza o su appendice la relativa costituzione in pegno.

Ai sensi dell'art. 2805 c.c. la Compagnia può opporre al creditore pignoratizio o al vincolatario le eccezioni che spettavano verso l'Investitore-Contraente originario sulla base del presente contratto.

In nessun caso nel corso della durata del contratto l'Intermediario, ovvero qualsiasi società controllata anche indirettamente dall'Intermediario, potrà essere indicato come vincolatario delle prestazioni assicurative.

Articolo 16 – Tasse e imposte

Tasse ed imposte relative al contratto sono a carico dell'Investitore-Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.

Articolo 17 – Foro competente

In caso di controversie fra le parti il foro competente è quello di residenza o di domicilio del consumatore (Investitore-Contraente, Assicurato, Beneficiario).

Articolo 18 – Limitazioni ed esclusioni

Il rischio di morte non è coperto per i casi derivanti direttamente o indirettamente da:

- dolo dell'Investitore-Contraente o del Beneficiario;
- partecipazione attiva dell'Assicurato ad atti dolosi;
- partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano. In questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta dell'Investitore-Contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero;
- partecipazione a corse di velocità e relativi allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore;
- incidente di volo se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
- suicidio od omicidio dell'Assicurato consenziente, se avviene nei primi due anni dalla decorrenza della garanzia.

In questi casi il contratto si risolve e la prestazione sarà pari esclusivamente al Controvalore delle Azioni senza la maggiorazione per il caso di decesso prevista all'articolo 2 – *"Prestazioni del contratto"*.